



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1647**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. RICCARDO CARPENÈ

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14526 del 27 aprile 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Riccardo Carpenè, nato a Vittorio Veneto (TV) il 13 dicembre 1981;

VISTA la nota del 10 dicembre 2019 (prot. n. 86229 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Riccardo Carpenè, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, e trasmesso la relativa documentazione;

VISTE le successive note del 21 febbraio 2020 e del 2 aprile 2020 (rispettivamente prot. n. 9344/20 e prot. n. 17386/20) con cui Banca Mediolanum S.p.A. e Banca d'Italia trasmettevano all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 9 settembre 2020 (prot. n. 40639/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dell'attività di vigilanza, ha contestato, tra l'altro, al Sig. Riccardo Carpenè, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:

- comunicato ai clienti informazioni non corrispondenti al vero;
- concesso ai clienti rimborsi commissionali o trattamenti di maggior favore senza preventiva autorizzazione dell'Intermediario;

RILEVATO che, con note del 10 settembre 2020 (prot. nn. 40763 e 40765 di pari data) il Sig. Riccardo Carpenè ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 14 settembre 2020 (prot. nn. 41252 e 41253 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Riccardo Carpenè con nota del 28 ottobre 2020 (prot. n. 52175 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 9 marzo 2021 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 18191/21) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Riccardo Carpenè, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Riccardo Carpenè, con nota del 15 marzo 2021 (prot. n. 19549/21), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Riccardo Carpenè, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. a), n. 5, del Regolamento Intermediari l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di comunicazione alla clientela di informazioni non rispondenti al vero, collegata nella fattispecie anche all'avvenuta esecuzione di rimborsi alla clientela non autorizzati dall'Intermediario;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore:
- nel caso di specie, per le violazioni accertate, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che:
  - le condotte in esame attengono esclusivamente a fuorvianti informazioni fornite alla clientela in merito ai rendimenti dei conti correnti o a presunti rimborsi o sconti commissionali, di non significativa rilevanza economica;
  - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risulta alcun precedente disciplinare a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al Sig. Riccardo Carpenè a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Riccardo Carpenè, nato a Vittorio Veneto (TV) il 13 dicembre 1981, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei **Consulenti Finanziari**

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti